



APPENDICE X  
*Editto di Gregorio XVI del 17 dicembre 1834*  
(titolo II: *Della disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario*)





( 472 )

disposizioni contenute nell'art. 37 dello stesso regolamento non sono applicabili che ai soli conservatori di nomina posteriore.

§. 95. L'ispettore attuale delle ipoteche e gli impiegati nella segreteria della cessata presidenza conservano il loro rango ed onorario, non ostante la riunione di quel dicastero alla amministrazione del bollo e del registro.

Il segretario attuale del medesimo dicastero prenderà nella amministrazione del registro il rango d'ispettore sedentario in attività di servizio.

§. 96. Monsignor Tesoriere generale, inteso il consiglio direttivo, prenderà le opportune provvidenze perchè a ciascuno degli impiegati si attribuisca il lavoro che sembrerà più utile e conveniente alla spedizione degli affari.

Ne' casi di vacanza de' suddetti impiegati potrà, sentito pure il consiglio, sopprimere i loro impieghi, ed assegnare a quelli che rimangono, le funzioni e gli onorari inerenti agli impieghi soppressi: e potrà da ultimo, col parere del consiglio, prescrivere tutte quelle misure e discipline, per le quali con la maggiore economia si assicuri la osservanza delle leggi ipotecarie ed il buon servizio della direzione.

( 473 )

## TITOLO II.

*Delle discipline dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario.*

## SEZIONE I.

*Disposizioni comuni a tutti i giudicanti e tribunali.*

§. 97. Il potere disciplinare sull'ordine giudiziario è riservato al Governo: il Governo lo esercita col mezzo del cardinale segretario per gli affari di stato interni.

§. 98. Gli ordini relativi alla esecuzione delle leggi civili e giudiziarie saranno comunicati direttamente dal Governo ai presidenti de' tribunali civili, di commercio e di appello, ed ai capi de' tribunali di Roma.

Saranno comunicati ai giudicanti de' luoghi dai presidenti de' tribunali civili.

Sotto il nome di giudicanti si comprendono i governatori e tutti gli altri che, a forma del §. 284 del Regolamento legislativo e giudiziario, debbono esercitare le funzioni ad essi attribuite.

§. 99. I giudicanti ed i tribunali sono responsabili verso il Governo della esecuzione delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli ordini loro comuni.

( 474 )

cati: i tribunali civili ed i tribunali di appello ne renderanno conto coi loro rapporti mensuali.

§. 100. È in facoltà del Governo di chiamare a sé i giudicenti dei luoghi, i giudici, o presidenti de' tribunali perchè rendano conto della loro condotta, e di punirli immediatamente con pene disciplinari.

§. 101. Le pene disciplinari sono,

- 1.° l'ammonizione semplice;
- 2.° la censura grave;
- 3.° la sospensione;
- 4.° la remozione.

§. 102. La sospensione può essere indefinita ed a tempo determinato: nell'uno e nell'altro caso l'individuo sospeso è privato provvisoriamente della metà de' suoi onorari: se questi prova che non assiste la colpa di cui venne imputato, la metà dell'onorario gli verrà restituita.

§. 103. I tribunali civili eserciteranno il diritto di vigilanza sui giudicenti della loro provincia: i tribunali d'appello avranno lo stesso diritto sui membri dei tribunali civili e di commercio: gli uni e gli altri lo avranno sopra ciascun individuo del collegio rispettivo.

§. 104. Il diritto dei tribunali è limitato alla ammonizione semplice ed alla censura: la sospensione e la remozione sono riservate al Governo.

In tutti i casi i tribunali faranno rapporto al Governo dei fatti che abbiano dato luogo alla am-

( 475 )

monizione od alla censura, e che meritassero una pena maggiore.

§. 105. I giudicenti de' luoghi continueranno a dipendere dai presidi delle provincie in tutto ciò che non riguarda l'amministrazione della giustizia.

§. 106. Niun giudice potrà assentarsi dal luogo della sua residenza, se non avrà ottenuto il permesso in iscritto dal presidente del tribunale civile. Il presidente non potrà accordarlo se non gli viene esibito quello del preside della provincia: i permessi per un tempo maggiore di cinque giorni non saranno accordati senza una speciale autorizzazione del Governo.

§. 107. Niun giudice de' tribunali civili o di appello potrà assentarsi senza il permesso del suo presidente: il presidente non potrà accordarlo per un tempo maggiore di otto giorni, senza essersi specialmente autorizzato dal Governo: dovrà inoltre il giudice che dimanda il permesso, allegare una causa legittima della sua assenza, salvo il disposto quanto alle ferie.

§. 108. È riservato al Governo l'accordare il permesso di assenza ai presidenti dei tribunali civili e di appello, ed ai giudici de' tribunali di Roma.

§. 109. Le funzioni di giudice, di giudice titolare ne' tribunali, di presidente o vice-presidente sono incompatibili con quelle di avvocato, procuratore o notaio.

§. 110. I presidenti dei tribunali di appello, i

( 476 )

presidenti ed i vice-presidenti dei tribunali civili, i presidenti di quelli di commercio siederanno sempre nel mezzo de' giudici: i giudici prenderanno posto a destra ed a sinistra de' loro presidenti o vice-presidenti, secondo l'ordine della anzianità.

I giudici uditori della congregazione civile dell'A. C. ed i giudici supplenti negli altri tribunali siederanno, con lo stesso ordine, dopo i giudici o consiglieri.

§ 111. Nei tribunali di un solo turno, in mancanza del presidente, ne farà le veci il giudice più anziano.

§ 112. Nei tribunali di due turni, quanto al servizio dell'udienza, ne farà le veci il giudice più anziano del turno rispettivo.

Le altre funzioni particolarmente attribuite al presidente, come capo del tribunale, saranno esercitate dal vice-presidente.

In mancanza del vice-presidente, ne farà le veci il giudice più anziano dell'intero collegio.

§ 113. I giudici de' tribunali conserveranno fra loro il rango di anzianità dipendente dalla loro nomina.

In caso di nomina contemporanea, il rango si desumerà dall'ordine della nota ove sono descritte le nomine rispettive: se non esiste la nota, si desumerà dall'epoca del dottorato.

§ 114. Nelle pubbliche cerimonie, i presidenti avranno la precedenza sopra tutti i membri del tri-

( 477 )

bunale: seguiranno i vice-presidenti ed i giudici secondo l'ordine dei loro ranghi.

Siederà il presidente nel primo posto: quindi il vice-presidente ed i giudici con le stesse norme.

§ 115. Gli assessori legali sono in facoltà di unirsi, nelle pubbliche cerimonie, al corpo amministrativo, ovvero al corpo giudiziario.

Nel primo caso, accederanno e siederanno dopo l'ultimo membro della congregazione governativa: nel secondo, dopo l'ultimo giudice del tribunale e prima dei supplenti.

§ 116. I giuristi che fanno le veci di assessori per l'amministrazione della giustizia, accederanno e siederanno nelle pubbliche cerimonie dopo l'ultimo giudice titolare, e prima dei supplenti del tribunale civile.

§ 117. Nell'esercizio delle loro funzioni e nelle pubbliche cerimonie, dovranno i giudici ed i supplenti portare l'abito o toga che è prescritta dagli attuali regolamenti.

§ 118. I consiglieri della congregazione civile dell'A. C. porteranno l'abito già adottato dalla università di Bologna per i membri del collegio legale, ed esteso dalla sacra congregazione degli studi ai membri dei collegi delle altre università dello Stato con la sua dichiarazione num. VI del mese di agosto 1827, approvata dalla s. m. di Leone XII: la cravatta e la fascia o cintura saranno di seta nera.

Gli assessori e giudici Ulteriori, compreso quello

( 478 )

ed è addeito a monsignor Uditore della Camera, porteranno lo stesso abito, ma senza fascia o cintura.

Avranno tutti la berretta dottorale.

§. 119. Nissuno potrà esercitare le funzioni di governatore, assessore o giudice, che non abbia la età di anni venticinque compiuti ed il grado di licenziato.

La stessa età e lo stesso grado si richiedono per giudici supplenti.

I presidenti, vice-presidenti e giudici dei tribunali civili e dei tribunali d'appello, i presidenti o giudici giureconsulti dei tribunali di commercio, dovranno avere la età di anni trenta compiuti ed il grado di dottore in ambe le leggi: questa disposizione è comune ai giudici del tribunale di Cambridoglio, agli assessori ed ai consiglieri della congregazione civile dell'A. C.

§. 120. Per l'esercizio della giurisdizione volontaria, i governatori, assessori o altri giudicanti dovranno avere la laurea dottorale.

#### SEZIONE II.

*Disposizioni particolari per tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.*

§. 121. I tribunali della piena Camera e della sacra Rota continueranno ad essere regolati, in or-

( 479 )

dine alla disciplina, dalle leggi speciali osservate finora.

§. 122. I Volanti del tribunale supremo di Segnatura, gli uditori e le altre persone addette ai loro studi, monsignor Uditore del tribunale, i prelati referendari, e l'uditore della prefettura dovranno prestare in ciascun anno, nella prima adunanza del tribunale, il giuramento *de secreto servando* prescritto dalla Costituzione del pontefice Alessandro VII, che incomincia = *Inter ceteras* =.


Questo giuramento sarà ricevuto dall'eminentissimo Prefetto del tribunale: l'atto della prestazione dovrà sottoscriversi dallo stesso Eminentissimo e dal cancelliere.

§. 123. Gli uditori e le altre persone addette allo studio dei prelati volanti non potranno essere della classe dei procuratori esecenti.

§. 124. L'uditore della prefettura dovrà essere scelto, nel ceto degli avvocati, sulla terna che verrà presentata dall'eminentissimo Prefetto.

Gli uditori dei prelati volanti saranno preferiti nella nomina a questo ufficio, quando siano avvocati.

§. 125. Le udienze di monsignor Uditore e dell'uditore della prefettura si terranno sempre nella mattina, e nel luogo, giorni ed ore, che saranno destinate dall'eminentissimo Prefetto: l'uditore della prefettura userà dello stesso abito accordato agli assessori dell'A. C.



( 480 )

§. 126. L' eminentissimo Prefetto fissarà il numero delle cause da proporsi in ciascuna segretaria: potrà egli intervenire nelle adunanze del tribunale, e dare in ogni causa il suo voto.

## SEZIONE III.

*Delle udienze.*

§. 127. Tutte le cause saranno discusse e giudicate nella udienza del giustiziente o tribunale, a riserva soltanto delle controversie che riguardano i contratti nelle fiere o mercati, le quali si tratteranno e decideranno sugli stessi luoghi.

Le udienze si terranno sempre in pubblico ed a porte aperte, eccettuati i casi preveduti nel Capitolo III, Sezione X, Tit. XVI, Parte III del Regolamento legislativo e giudiziario.

§. 128. I governatori e gli altri giustizienti, i tribunali civili, di commercio e di appello, e ciascuno dei turni della congregazione civile dell'A. C. terranno tre udienze almeno per ogni settimana negli affari civili.

La congregazione civile dell'A. C., riunita come al §. 320 del Regolamento, si adunerà, nel primo giorno di ciascuna settimana, per gli affari fiscali e per le altre cause di sua competenza: se il bisogno lo esiga, si adunerà straordinariamente in qualunque giorno.

( 481 )

Le udienze del turno che dovrà sedere in tali giorni, si terranno dopo la udienza della congregazione riunita.

La congregazione prelatizia per le cause ecclesiastiche terrà una audienza almeno per ogni settimana.

§. 129. Le udienze dovranno sempre tenersi nella mattina: non potranno incominciare prima di tre ore avanti il mezzo giorno: dureranno per un tempo di quattro ore almeno dalla loro apertura.

§. 130. Nella sala dell'uditorio di ciascun giustiziente o tribunale, dovrà sempre tenersi affissa una tabella, nella quale saranno indicati i giorni e le ore delle udienze, ed i giorni delle ferie.

§. 131. Durante la udienza, vi sarà sul banco del giustiziente o tribunale un esemplare del Regolamento legislativo e giudiziario, e delle presenti Disposizioni.

Sul banco del tribunale di commercio vi sarà inoltre un esemplare del Regolamento commerciale.

§. 132. Alla prima apertura di ogni audienza si leggeranno gli opinioni e le sentenze nelle cause già discusse, e riferite al solo oggetto di pronunciare gli uni o le altre.

§. 133. Saranno quindi chiamate e discusse le cause nell'ordine seguente:

1.° le cause che rimasero indecise nella udienza precedente;

2.° le cause sommarie;

V. III.

/1/

( 48a )

3.° Finalmente le cause iscritte nei ruoli.

Le cause sommarie non iscritte in ruolo saranno discusse sulla lettura della domanda, che dovrà farsi dal cancelliere: le altre si discuteranno sulla lettura del foglio di cui nel § 573 del Regolamento.

§ 134. Il numero delle cause iscritte ne ruoli da chiamarsi e discutersi in ciascuna udienza dei tribunali civili e dei tribunali di appello sarà fissato dal presidente: tale numero non potrà essere maggiore di venti: sarà osservato rigorosamente l'ordine delle iscrizioni.

Ne verrà affissa una nota nella sala dell'uditorio e nella cancelleria, quindici giorni prima della udienza destinata: la nota conterrà il numero del protocollo, la data ed il numero della iscrizione nel ruolo, i nomi delle parti e dei loro procuratori.

§ 135. Le cause saranno chiamate da un curatore specialmente addetto alla udienza del giudice o del tribunale: dovrà questi indicare i nomi delle parti e dei procuratori.

§ 136. Gli avvocati ed i procuratori, nel trattare le cause alle udienze dei tribunali, prenderanno posto nel mezzo del recinto loro destinato, dirimpetto al presidente: il presidente avrà cura che s'impedisca agli estranei d'introdursi in questo luogo.

§ 137. I giudici dei tribunali non hanno singolarmente il diritto d'interrogare le parti o i loro

( 48b )

difensori nella pubblica udienza: dovranno rivolgersi al presidente, il quale farà alle parti ed ai difensori le interrogazioni opportune pel maggiore schiarimento de' fatti.

§ 138. Nè il presidente, nè i giudici de' tribunali potranno manifestare nella udienza la loro opinione: dovranno comunicare in segreto al presidente i loro voti, o ritirarsi nella camera di consiglio.


§ 139. Ciascun governatore o giudice ha il diritto di vegliare al buon ordine ed alla polizia delle proprie udienze: nei tribunali civili, di commercio e di appello, questo diritto appartiene al presidente, o a quegli che ne fa le veci.

§ 140. Se alcuno osasse di turbare il silenzio e la tranquillità delle udienze, potrà il giudice o presidente, dopo averlo ammonito inutilmente, farlo espellere immediatamente dalla sala.

Se la inobbedienza o il tumulto presentasse altre conseguenze, l'affare sarà rimesso al tribunale criminale affinchè proceda in conformità delle leggi.

§ 141. Gli ordini relativi alla polizia delle udienze saranno eseguiti, senza ritardo, dal cursors che vi è addetto.

lit. \*



( 484 )

## SEZIONE IV.

## Delle cancellerie.

## Capitolo I.

## Disposizioni comuni a tutte le cancellerie.

§ 142. Ogni giudicante ed ogni tribunale ha un cancelliere.

§ 143. Dovranno i cancellieri,

1. assistere i giudici, sia nelle udienze, sia nell'esercizio delle altre loro funzioni;  
2. scrivere e sottoscrivere le ordinanze, i decreti e le sentenze;

3. custodire i processi verbali e tutti gli atti di cancelleria indicati dal Regolamento legislativo e giudiziario;

4. ordinare i fascicoli delle cause, ed inserirvi gli atti e documenti che si producono dallo parti o dai loro procuratori;

5. custodire gli atti di cancelleria, i decreti, le ordinanze, le sentenze dei giudici, e rilasciarne le spedizioni o copie, autenticate dalla loro firma;

6. ritenere i registri nella forma che sarà stabilita in appresso.

§ 144. Ai cancellieri dei giudicanti e dei tribunali di commercio sono addetti un sostituto, uno scrittore ed un allievo.

( 485 )

§ 145. Le cancellerie dei tribunali civili e dei tribunali di appello sono divise in due sezioni: una per le cause civili, l'altra per le cause criminali.

§ 146. Ogni sezione è composta, di un capo;  
di un sostituto;  
di uno o due commessi scrittori;  
di uno o due allievi.

§ 147. Nelle cancellerie de' tribunali di due turni, ed ovunque il bisogno lo esiga, vi sarà inoltre un commesso protocollista ed archivista: sarà adetto ad ambedue le sezioni della cancelleria, e gli verrà affidata la custodia degli atti civili e criminali.

§ 148. Una delle due sezioni ha per capo il cancelliere del tribunale: questa si chiama prima sezione.

L'altra ha per capo un vice-cancelliere, e si chiama seconda sezione.

§ 149. Il vice-cancelliere ha il primo rango fra gli impiegati di cancelleria, dopo il cancelliere: nella sua sezione è reputato capo di ufficio: ha la firma degli atti che si fanno col suo ministero.

§ 150. Il cancelliere esercita la vigilanza sopra ambedue le sezioni e sopra tutti gli ufficiali ed impiegati, compreso il vice-cancelliere.

§ 151. In caso di mancanza, assenza o altro legittimo impedimento, il cancelliere, come capo dell'intero ufficio, è rappresentato dal vice-cancelliere.



( 486 )

fiere: come capo della sua sezione è rappresentato dal sostituto.

§. 152. Lo stesso diritto di vigilanza compete ai cancellieri dei giusdicenti e dei tribunali di commercio: saranno rappresentati dal sostituto ne' casi del §. precedente.

§. 153. I cancellieri dei tribunali civili e di appello, potranno, con l'approvazione del presidente, trasferire gli impiegati dall'una all'altra sezione.

§. 154. Gli alunni saranno proposti dal cancelliere, ed ammessi dal giusdicente o tribunale, previo l'esame della loro abilità, onestà e condotta politica e religiosa: tale ammissione dovrà essere confermata dal Governo.

Non avranno alcun soldo dall'erario: è loro accordato il solo diritto di essere promossi all'impiego di scrittori, quando pe' loro meriti si riconoscano degni di questa promozione.

Il cancelliere potrà valersi degli alunni come di scrittori abituali, ed anche in qualità di supplenti agli altri impiegati di cancelleria.

§. 155. Nell'esercizio delle loro funzioni i cancellieri dipenderanno dai giusdicenti o tribunali, a cui sono addetti: il giusdicente o il presidente del tribunale potrà loro applicare una delle pene enunciate nel §. 101, num. 1.º e 2.º.

Gli ufficiali, commessi ed impiegati dipenderanno dal cancelliere: questi potrà loro applicare le stesse pene.

( 487 )

§. 156. Se alcuno degli ufficiali, commessi od impiegati di cancelleria si renderà colpevole di qualche mancanza che esigesse maggiore pena: il cancelliere ne farà rapporto al giusdicente o al tribunale, a cui è addetto: il giusdicente o il tribunale potrà sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di un mese.


Qualora la mancanza meritasse la sospensione indefinita, ovvero la revozione, il giusdicente o il tribunale denuncerà il colpevole al Governo.

Se trattasi d'impiegati nelle cancellerie di giudici ecclesiastici, appartiene agli Ordinari e Metropolitanì il prendere quelle misure che crederanno convenienti.

§. 157. I cancellieri ed i vice-cancellieri non potranno assentarsi senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal giusdicente, ovvero dal presidente del tribunale; i giusdicenti ed i presidenti non potranno accordarlo che a termini del §. 107.

Gli altri ufficiali ed impiegati di cancelleria non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del cancelliere: il cancelliere non lo accorderà per un tempo maggiore di tre giorni, se non viene espressamente, ed in iscritto, autorizzato dal giusdicente o dal presidente del tribunale: in ogni caso l'ufficiale od impiegato dovrà giustificare una causa legittima dell'assenza.

§. 158. Nelle pubbliche adienze, i cancellieri, ed i loro sostituti o commessi, continueranno a por-



( 488 )

tare la toga o zimarra, a norma delle vigenti prescrizioni.

Avranno un separato scrittorio alla sinistra dei giudicanti: nelle udienze dei tribunali lo avranno alla sinistra di quegli che presiede, e dopo il giudice che siede in ultimo luogo, abbenchè uditor o supplente: sopra questo scrittorio verranno collocati i fascicoli delle cause da proporsi o giudicarsi: il cancelliere o sostituto li porrà sul banco del tribunale, di mano in mano che le cause saranno chiamate.

§. 159. I cancellieri dei tribunali civili riterranno i seguenti registri;

- 1.° un protocollo generale;
- 2.° due ruoli, uno per le cause ordinarie, l'altro per le cause sommarie;
- 3.° un registro ossia un giornale delle udienze;
- 4.° un registro contenente per intero, e per ordine di data, gli opinioni;
- 5.° un registro in cui saranno inseriti gli originali delle sentenze soggette a spedizione e notifica, nella forma prescritta dal §. 603 del Regolamento;
- 6.° un registro contenente la riunione dei processi verbali di esami de' testimoni, perizie, accessi, interrogatori e giuramenti;
- 7.° un registro contenente la riunione de' processi verbali degli incanti e delle vendite che si fanno col ministero del cancelliere;

( 489 )

8.° un registro contenente la riunione, per ordine di data, delle dichiarazioni e comparse che si fanno dalle parti in persona o col mezzo di speciale procuratore;

9.° un registro contenente la riunione delle ordinanze o sentenze emanate nella camera di consiglio in conformità dei §§. 345, 920 e segg. 931, 934, 1538, 1586, 1608 e 1664 del Regolamento legislativo e giudiziario;

10.° un registro degli atti e deliberazioni concernenti la disciplina interna dei tribunali;

11.° un registro contenente la riunione delle ordinanze per la surrogazione dei procuratori, a forma del §. 909 del Regolamento;

12.° un registro per le elezioni e cambiamenti di domicili, a termini dello stesso Regolamento §§. 426 e seguenti;

13.° un registro contenente la riunione degli atti della giurisdizione volontaria;

14.° un registro degli ordini circolari, istruzioni, editti, regolamenti ed altri atti governativi;

15.° un protocollo speciale per la corrispondenza d'ufficio.

§. 160. Gli atti e le sentenze dei tribunali composti di due turni, e della congregazione civile dell'A. C., nelle cause concernenti lo stato delle persone, dovranno scriverci ed inserirsi nei registri del primo turno.

§. 161. Nelle cancellerie de' tribunali d'appello si

( 490 )

riterranno i medesimi registri che si ritengono nelle cancellerie dei tribunali civili, con le seguenti eccezioni:

- 1.° vi sarà un solo ruolo per le cause tanto ordinarie, che sommarie;
- 2.° non avrà luogo il registro indicato nei numeri 11.° e 12.° del §. precedente.

§. 162. I cancellieri dei tribunali di commercio riterranno i soli registri enunciati nei numeri 1.°, 3.°, 5.°, 6.°, 8.°, 10.°, 14.° e 15.° del §. 159.

Quelli dei giudicanti riterranno gli stessi registri: terranno inoltre i registri numero 7.° e 12.° del suddetto §. 159.

Gli uni e gli altri terranno un registro parti-colare per gli atti relativi alle controversie che insorgono nelle fiere o mercati.

§. 163. Gli attuari degli uditori legali delle magistrature, per le cause di cui si tratta nei §§. 174/2 e 174/3 del Regolamento, terranno i soli registri enunciati nel suddetto §. 159 numero 1.°, 3.°, 8.°: terranno pure il registro indicato nella terza parte del §. precedente.

§. 164. I registri menzionati nei numeri 1.°, 2.°, 10.°, 14.° e 15.° dello stesso §. 159 saranno tenuti in carta libera: gli altri saranno tenuti in carta di bollo.

Il registro, ossia giornale delle udienze si terrà in foglio grande.

§. 165. Il protocollo generale conterrà, per or-

( 491 )

dine di data, la indicazione delle domande siano principali, siano incidenti, degli atti, delle produzioni, dei documenti prodotti, dei processi verbali, delle ordinanze e delle sentenze; per modo, che ne risulti tutto intero il processo delle cause.

Le indicazioni saranno accompagnate da un estratto sommario di tutti gli atti e documenti indicati.

Sarà diviso in colonne, come alla modola A; avrà un indice alfabetico della stessa forma e dimesione, per cognomi e nomi delle parti.

§. 166. Il commesso incaricato del protocollo, allorché gli viene esibito il primo atto da iscriversi, darà alla parte od al procuratore esibente un foglio in stampa, secondo la modola B, con l'annotamento del numero della iscrizione.

§. 167. I ruoli saranno divisi in colonne: queste colonne conterranno le rispettive annotazioni, come alla modola C.

§. 168. Il commesso incaricato del protocollo dovrà ritenere i fascicoli di ciascuna causa: li mostrerà alle parti od ai procuratori per le opportune verificazioni o confronti, senza che vengano amossi o trasportati in altro luogo.

§. 169. I numeri del protocollo, e quelli pure del ruolo se la causa vi fu iscritta saranno annotati sul foglio di copertura de' fascicoli; vi saranno inoltre annotati l'anno, ed il cognome e nome delle parti: non potrà esservi fatta veruna altra annotazione.

§. 170. Il cancelliere, od in sua vece il com-

( 492 )

nesso protocollista, dovrà inserire nel fascicolo di ciascuna causa gli atti di produzione, le citazioni, le istanze dei procuratori, i mandati di procura, le notifiche, gl'intimi, le difese, le risposte e replicate delle parti: in ogni atto o documento inserito nel fascicolo saranno indicati i numeri del protocollo.

I fogli di copertura dovranno somministrarsi dal cancelliere: saranno tutti di eguale dimensione: gli atti e documenti in essi contenuti saranno legati col mezzo di una fettuccia sulla estremità del fascicolo, da somministrarsi egualmente dal cancelliere.

I fascicoli saranno disposti nelle scanzue per ordine di numero progressivo, e custoditi entro buste di cartone in forma di tomi: sopra ciascuna busta si noteranno i numeri, l'anno, il giustiziente o tribunale innanzi di cui fu introdotta la causa.

§. 171. Il commesso incaricato del protocollo consegnerà al sostituto che assiste alla udienza, i fascicoli delle cause che dovranno in ciascun giorno essere discusse o decise: gli verranno restituiti dopo esteso il giornale di udienza.

§. 172. I fascicoli delle cause da proporsi al giudizio de' tribunali in contumacia delle parti non saranno consegnati al sostituto, nè portati alla udienza, che sulla dimanda dei procuratori: è in facoltà dei procuratori il fare proporre quando lo credono opportuno, dopo scorso il termine della comparza.

( 493 )

§. 173. I sostituti ed i commessi dovranno depositare nelle mani del protocollista il giornale di ciascuna udienza, gli originali delle sentenze, estesi e sottoscritti come al §. 603 del Regolamento, e quelli di tutti gli atti che si faranno col loro ministero: il protocollista dovrà fare immediatamente nel protocollo l'annotazione di tali atti, e delle sentenze che saranno proferite, come al §. 165.

§. 174. Le note enunciate nel §. 134 saranno formate dal commesso protocollista, secondo la formula D.: egli dovrà estrarle dai ruoli delle cause ordinarie e delle cause sommarie, e dovrà consegnarle munite della sua firma al sostituto: il sostituto ne distribuirà una copia conforme al presente ed a ciascuno dei membri del tribunale: le farà affigere, e darà avviso ai rispettivi procuratori delle udienze destinate.

§. 175. Le spedizioni o copie autentiche saranno richieste al commesso protocollista: esso è incaricato di consegnarle ai richiedenti con la firma del cancelliere.

§. 176. Il giornale di ciascuna udienza sarà esteso dal sostituto o commesso che vi avrà assistito, entro le ore ventiquattro dalla udienza stessa, analogamente alla modola E.

Se il tenore della dimanda e già trascritto nel giornale di una udienza precedente, potrà il sostituto, senza trascriverlo nuovamente, indicare il giornale ove trovasi registrato.

( 494 )

Nelle cause non maggiori di scudi dieci vi saranno inseriti i risultamenti degli esami de' testimoni, come al § 505 del Regolamento.

§ 177. Nel termine delle ore ventiquattro successive, il giornale di udienza sarà sottoscritto dal giudice, ovvero dal presidente del tribunale o dal cancelliere.

Ogni foglio del giornale sarà vilimato dal giudice o dal presidente: il cancelliere vi apporrà la sua firma.

§ 178. Nel principio e nel margine della prima pagina del giornale saranno notati i nomi e cognomi del presidente e dei giudici che hanno in quel giorno assistito alla udienza: questa annotazione sarà sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

§ 179. Ciascuna pagina o facciata del giornale di udienza non potrà contenere più di trenta linee: ciascuna linea non potrà contenere più di venti sillabe.

Ciascuna pagina degli originali delle sentenze contemplate dal § 603 del Regolamento, e degli altri atti di cancelleria non potrà contenere più di ventidue linee: ciascuna linea non potrà contenere più di sedici sillabe.

§ 180. Le copie autentiche delle sentenze non potranno contenere più di venti linee per pagina, nè più di tredici sillabe per linea.

§ 181. Le norme prescritte ne' due §§ precedenti si dovranno osservare dai cancellieri, ancor-

( 495 )

chè le parti o i loro procuratori consentissero che le pagine siano formate da un maggior numero di linee, e le linee da un maggior numero di sillabe.

Gli originali e le copie avranno sempre un margine consistente nella quarta parte della pagina o facciata.

§ 182. Ogni contravvenzione al disposto nei §§ 177 al 181 sarà punita con una multa non minore di scudi cinque, senza pregiudizio de' danni ed interessi quando abbiano luogo: il cancelliere ne sarà garante verso l'erario e verso le parti.


§ 183. Le spedizioni o copie autentiche delle sentenze emanate dai giudicanti, per somme non maggiori di scudi dieci, saranno tratte dal foglio di udienza.

Quelle delle altre sentenze saranno tratte dagli originali, estesi e sottoscritti nella forma stabilita dal § 603 del Regolamento.

§ 184. Se alcuno dei giudici, sia per morte, sia per assenza o promozione, sia per qualunque altra causa, non potesse estendere o sottoscrivere gli originali, saranno essi estesi e sottoscritti dagli altri giudici non impediti.

Quando un giudice ovvero tutti i giudici di un tribunale non potessero sottoscrivere, saranno estesi e sottoscritti dal giudice o dal presidente attuale.

In questi casi, il cancelliere farà espressa menzione del motivo pel quale il giudice, il giudi-



( 496 )

ce o giudici che pronunzierono la sentenza, non hanno esteso o sottoscritto l'originale.

§. 185. Le apostille e le cancellature, sia negli originali, sia nelle copie autentiche delle sentenze e di tutti gli atti di cancelleria, saranno riportate in margine, e firmate da coloro che hanno sottoscritto l'originale o la copia dell'atto o della sentenza: mancando questa formalità, non si presta alle apostille alcuna fede, e l'atto o la copia si presume viziosa.

§. 186. I cancellieri sono responsabili verso le parti degli atti e documenti prodotti.

Saranno tenuti di rilasciare la ricevuta degli atti di produzione allorchè venga richiesta dalle parti o dai loro procuratori, e ne sia loro esibita una copia conforme in carta libera: riterranno gli originali coi documenti prodotti: formeranno le copie degli atti di produzione: queste copie sottoscritte terranno luogo di ricevuta.

§. 187. La parte che fece la produzione, è in facoltà di ritirare, dopo decisa la causa con sentenza definitiva, i documenti prodotti a forma del precedente, lasciandone le copie conformi certificate dal procuratore, se tali copie non furono prodotte anteriormente: nel margine o appiè dell'atto di produzione, la parte stessa o il procuratore ne farà ricevuta, la quale servirà di pieno discharge al cancelliere.

§. 188. Le compare, proteste o dichiarazioni

( 497 )

che si fanno avanti i giudicanti ed i tribunali di commercio intorno alla ricognizione o falsità delle private scritture, saranno ricevute per atto di cancelleria, mediante processo verbale: ne sarà inoltre fatta menzione nel giornale di udienza.

§. 189. Non potranno i cancellieri ricevere alcun atto o alcuna dichiarazione, se non è ad essi cognita la persona che deve firmarla, eccetto il caso in cui un procuratore approvato ne garantisce l'identità, e si sottoscrive nell'atto unitamente al dichiarante.

§. 190. Nei casi in cui l'appellante è tenuto a produrre avanti i tribunali di secondo o di terzo grado il processo degli atti fatti in prima od in seconda istanza, i cancellieri dovranno rilasciare le copie autentiche senza veruna duplicazione di atti, e senza inserirvi il tenore delle allegazioni o difese, e neppure delle sentenze definitive, se la copia di queste non viene loro espressamente richiesta.

Le copie duplicate saranno a carico dei cancellieri, senza poterne esigere l'empolumento, nè il rimborso della spesa: le copie delle allegazioni o sentenze, se verranno richieste, saranno a carico del richiedente, e non potranno essere comprese nella tassa.

§. 191. Le cancellerie saranno aperte in tutti i giorni non festivi di prececco dalle ore quattro avanti il mezzo giorno sino alle ore quattro dopo il mezzogiorno.

ii

VIII.

( 498 )

Dalla apertura sino alla chiusura dovranno trovarsi presenti i cancellieri, i vice-cancellieri, i sostituti, e gli altri impiegati di cancelleria.

§. 192. I cancellieri distribuiranno il lavoro tra gli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti, salvo il disposto dal §. 147 in ordine al commesso protocollista.

Dovranno incaricare uno dei loro scrittori, od anche uno degli alunni di assistere il giusticente, o il presidente del tribunale per la corrispondenza d'ufficio, e di tenerne il protocollo.

§. 193. Il cancelliere ha il diritto di conseguire un premio sulla esigenza della tassa, di cui si parlerà nella Sezione II del seguente Titolo.

Ha pure il diritto di prelevare a suo vantaggio personale la terza parte degli emolumenti di cancelleria, che saranno enunciati nella Sezione III del suddetto Titolo, detratte però dalla intera massa le spese di cancelleria, che rimangono totalmente a di lui carico.

Sotto il nome di emolumenti di cancelleria si comprendono anche quelli derivanti dal repertorio e dalle cause criminali.

Le spese di cancelleria consistono nella carta libera da impiegarsi per le copie non autentiche e per qualunque altro uso dell'ufficio, nei registri e fogli stampati e non stampati, nelle buste, fattucce, coperture dei fascicoli, nella manutenzione delle

( 499 )

scanzie ed altri mobili, ed in tutti gli oggetti necessari pel servizio interno della cancelleria.

§. 194. Il vice-cancelliere, e gli altri ufficiali ed impiegati delle cancellerie, ad eccezione de' soli alunni, hanno il diritto di percepire una quota sulla somma che rimarrà dei suddetti emolumenti, dopo detratte le spese di cancelleria, e prelevato il terzo pel cancelliere.

La quota di ciascun ufficiale ed impiegato si fissa in proporzione degli onorari rispettivi.

Su questa somma residuale non avrà mai alcun diritto il cancelliere, neppure in mancanza di qualche ufficiale od impiegato per qualunque causa, ed ancorchè l'ufficio o l'impiego fosse vacante o soppresso.

§. 195. Sono tenuti i cancellieri di rimettere al preposto della amministrazione del registro, nel finire di ciascuna settimana, una nota delle multe pronunziate dai giudicenti e dai tribunali a profitto dell'erario, con la indicazione delle sentenze rispettive: questa nota sarà da loro certificata e sottoscritta.

§. 196. L'ufficio di cancelliere, di vice-cancelliere, di sostituto, di commesso o d'impiegato nelle cancellerie è incompatibile con le funzioni di avvocato, procuratore ed agente negli affari contenziosi.

( 500 )

## CAPITOLO II.

*Disposizioni particolari intorno alle cancellerie  
de' giudici e tribunali di Roma.*

§. 197. I cancellieri attuali dell' A. C. sono conservati: uno di essi rimane addetto alle cause ecclesiastiche: un altro alle cause della congregazione civile: un terzo alle cause degli assessori ed ai giudizi economici.

§. 198. L'attitazione delle cause del tribunale di commercio rimane affidata alle cancellerie dell' A. C.: il tribunale sarà assistito da un quarto cancelliere.

§. 199. Il Governo sceglie fra i cancellieri dell' A. C. un direttore generale delle cancellerie: il direttore attuale è confermato in questo ufficio durante la sua vita.

§. 200. Tutti gl'impiegati nelle cancellerie dell' A. C. sono soggetti al direttore generale.

Egli è responsabile verso il Governo del buon andamento delle cancellerie e della esecuzione delle leggi.

§. 201. Il direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, dipenderà dal capo del tribunale: dipenderà dal Governo in ciò che riguarda il supremo potere disciplinare.

§. 202. I cancellieri sono capi dei loro uffici:

( 501 )

avranno la sorveglianza sopra gl'individui che sono addetti alle loro cancellerie.

Le mancanze in ufficio saranno denunziate al direttore.

§. 203. Sono pure conservati gli attuali vice-cancellieri onorari.

§. 204. I vice-cancellieri onorari saranno addetti, uno alla congregazione prelatizia in qualità di sostituto attizante, uno all'ufficio economico, ed il terzo all'archivio.

Le destinazioni saranno fatte dal Governo.

§. 205. La congregazione prelatizia sarà inoltre assistita da un sostituto semplice e da un commesso.

Uno o due sostituti, un commesso ed uno scrittore saranno addetti al primo turno della congregazione civile.

Un sostituto, un commesso ed uno scrittore assisteranno il secondo turno della stessa congregazione.

§. 206. Monsignor Uditore della Camera, ed ogni assessore saranno assistiti da un sostituto, da un commesso e da uno scrittore.

§. 207. Saranno addetti al tribunale di commercio due sostituti, un commesso e due scrittori.

§. 208. L'ufficio per le cause economiche dipenderà dal cancelliere degli assessori: oltre il vice-cancelliere onorario, vi sarà un commesso ed uno scrittore.



( 502 )

§ 209. L'archivio dipenderà esclusivamente dal direttore generale: vi sarà un commesso ed uno scrittore, oltre il vice-cancelliere onorario.

§ 210. Vi sarà un ufficio del protocollo generale: questo ufficio sarà diretto dall'attuale vice-cancelliere titolare, che prenderà il titolo di cancelliere protocollista.

Il cancelliere protocollista conserverà il soldo e il diritto di conseguire gli emolumenti dalla massa comune di cui gode attualmente.

La custodia dei fascicoli e dei registri, sin tanto che non vengano trasportati all'archivio è affidata specialmente al cancelliere protocollista.

§ 211. Nell'ufficio del protocollo generale si terranno:

- 1.º un protocollo per le cause ecclesiastiche;
- 2.º un protocollo per ciascuno dei turni della congregazione civile;
- 3.º un protocollo per le cause del tribunale di commercio;

4.º un protocollo per le cause di ogni assessore.

§ 212. A ciascuno dei protocolli sarà addebbito un commesso: vi saranno pure nel medesimo ufficio quattro o più commessi per le altre operazioni delle quali viene incaricato il cancelliere, e per ajuto dei commessi protocollisti.

§ 213. Gli altri impiegati attuali saranno ripartiti nelle diverse cancellerie: i più anziani fra i commessi verranno prescelti per ritenere il bolle-

( 503 )

rio e per la esigenza delle tasse e degli emolumenti: si ritireranno tanti bolleteri, quanti sono i protocolli.

§ 214. In tutti i giorni d'udienza, il cancelliere protocollista farà ad ogni vice-cancelliere o sostituto attante la consegna dei fascicoli riguardanti le cause che debbono essere dismesse o giudicate.

§ 215. Ogni vice cancelliere, sostituto o commesso dovrà passare immediatamente al cancelliere protocollista gli atti che si fanno col suo ministero.

§ 216. I vice-cancellieri o sostituti attanti, dopo avere estesi i giornali di udienza, rimetteranno al cancelliere protocollista i fascicoli ricevuti, unitamente agli stessi giornali, allorchè le sentenze siano annodate nel rispettivo protocollo.

§ 217. Non è luogo al disposto dal §. 193 nelle cancellerie dell'A. C.: gli emolumenti di cancelleria sono distribuiti per intero fra gli uffiziali e gli impiegati: non hanno diritto alla distribuzione i commessi di terza classe e gli scrittori, eccettuati quelli dell'ufficio per le cause economiche: la distribuzione si farà col metodo usitato finora.

I cancellieri non hanno diritto a prelevare il terzo degli emolumenti in proprio vantaggio: avranno il solo premio sulla esigenza della tassa di cancelleria a profitto dell'erario.

Il direttore generale preleverà soltanto una vigesima parte degli stessi emolumenti all'effetto di erogarla nelle spese di cancelleria: se la somma

( 504 )

preferita non sarà bastante a tali spese, supplicando l'evento alla mancanza presso il rendiconto giustificato del direttore: qualora vi fosse avanzo, sarà questo distribuito fra gli ufficiali ed impiegati, come è disposto superiormente.

§. 218. Gli ufficiali e gli impiegati conservano il diritto di preferenza per motivo di anzianità nelle promozioni, quanto volte però concorrano nei medesimi i necessari requisiti, e ne siano reputati degni dal Governo.

L'anzianità si desume sempre dall'esercizio non interrotto: quando concorrono due individui che non hanno l'esercizio, l'anzianità si desume dall'epoca dell'ammissione.

§. 219. Monsignor Uditore della Camera ha il diritto di censura e di disciplina sui cancellieri, ufficiali ed impiegati nelle cancellerie.

Nondimeno gli assessori, la congregazione prelatizia, la congregazione civile riunita e ciascuno dei torni della medesima potranno esercitare lo stesso diritto di censura e di disciplina sia nelle loro udienze, sia pe' fatti o mancanze che riguardano l'istituzione delle cause.

§. 220. La cancelleria del tribunale del Senatore o sia del Campidoglio sarà esercitata da un notaio del collegio capitolino, che dovrà scegliersi dallo stesso collegio.

Il cancelliere avrà sotto i suoi ordini quel numero di sostituti e di commessi, che sarà ripulato

( 505 )

necessario dal capo del tribunale per le udienze singolari e collegiali.

Nel caso del §. 156, appartiene al Senatore di Roma di ordinare gli opportuni provvedimenti.

§. 221. Le cancellerie del tribunale della sacra Rota continueranno ad essere regolate con le attuali discipline.

§. 222. I segretari della Camera apostolica sono i cancellieri del tribunale della piena Camera, e ritengono gli atti per le cause fiscali innanzi la congregazione civile dell'A. C.: le funzioni di cancelliere vengono esercitate dal segretario più anziano.

§. 223. Il cancelliere del tribunale supremo di Segnatura riterrà i seguenti registri;

- 1.° un protocollo generale;
- 2.° un ruolo, ove saranno iscritte le cause da proporsi al giudizio del tribunale;
- 3.° un registro contenente, per ordine di data, tutti i rescritti emanati dal tribunale, con la indicazione de' numeri corrispondenti del protocollo e del ruolo;
- 4.° un giornale delle udienze di monsignor

Uditore;

5.° un giornale delle udienze dell'uditore della

prefettura;

6.° i registri menzionati nel §. 159 num. 8.°, 13.°, 14.°

I registri numero 3.°, 4.° e 5.° saranno ri-

( 506 )

tenuti in carta grande di bollo; per gli altri si osserverà il disposto nel §. 164.

§. 224. I giornali delle udienze di monsignor Uditore, e dell' uditore della prefettura contengono tutti i decreti dell' uno e dell' altro, che riguardano sia le cause maggiori, sia le cause minori, e che decidono le cause stesse o le rimettono al piano tribunale a norma dei casi contemplati dal titolo XII del Regolamento legislativo e giudiziario: conterranno inoltre i decreti che ammettono o rigettano le domande per la inammissibilità dei ricorsi, per gli attentati, e per gli altri incidenti relativi alle cause di competenza di monsignor Uditore e dell' uditore della prefettura.

§. 225. Dovrà il cancelliere del tribunale formare la nota delle cause che, a norma del §. 126, si proporranno in ciascuna segnatura: questa nota verrà estratta dal ruolo secondo l'ordine delle iscrizioni: sarà stampata ed affissa quindici giorni prima della segnatura destinata.

§. 226. Sarà cura del cancelliere, con l'approvazione dell' eminentissimo Prefetto, di ripartire gli affari fra gli attuali sostituti, commessi ed altri impiegati della cancelleria, per modo che tutti gli atti prescritti dal Regolamento siano interamente eseguiti.

§. 227. In tutto ciò che non è disposto specialmente in questo Capitolo, sono comuni alle can-

( 507 )

cellerie dei giudici e tribunali di Roma le prescrizioni contenute nel Capitolo precedente.

SEZIONE V.

Degli avvocati.

§. 228. I tribunali di appello di Bologna, e di Macerata, e quello della sacra Rota avranno, soli il diritto di ammettere gli avvocati.

Ogni altro privilegio di conferire il titolo di avvocato, anche al solo oggetto di mera onorificenza, rimane abolito.

§. 229. Niuno potrà aspirare al titolo ed alle funzioni di avvocato, il quale non abbia l'età di ventiquattro anni compiuti, e non esibisca:

1.º Il certificato di battesimo, di cresima e di validanza pontificia;


2.º quello di aver sortito una nascita onesta e civile;

3.º di aver sempre tenuta una irrepreensibile condotta religiosa, politica e morale;

4.º di aver conseguito la laurea dottorale in una università dello Stato;

5.º di avere, pel corso almeno di cinque anni, atteso allo studio forense presso un avvocato esercitante, sia delle provincie, sia della curia romana;

6.º quello di idoneità da rilasciarsi dal consiglio di disciplina.



( 566 )

§. 230. I presidenti dei rispettivi tribunali assumeranno le necessarie informazioni sulla importanza dei documenti che verranno esibiti dai candidati.

§. 231. Ove i requisiti siano trovati regolari, e conformi alle succennate disposizioni, i presidenti dei tribunali di appello proporranno ai loro tribunali l'istanza degli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura; i tribunali delibereranno in camera di consiglio.

§. 232. L'ordinanza di ammissione sarà iscritta nei registri di disciplina interna dei tribunali: sarà in essa fatta menzione dei requisiti del candidato.

§. 233. L'ordinanza esclusiva non proibisce ai candidati di esibire al tribunale una nuova dimanda per essere presa in considerazione.

§. 234. È riservato al Governo il diritto di dispensare i concorrenti dall'età prescritta nel §. 229.

§. 235. Gli avvocati ammessi dai tribunali d'appello potranno esercitare il loro ufficio avanti gli stessi tribunali, e presso tutti i giudici e tribunali civili compresi nella loro giurisdizione.

§. 236. Per l'ammissione degli avvocati presso il tribunale della sacra Rota, saranno osservate le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel detto tribunale.

Gli avvocati ammessi dalla sacra Rota consentiranno il diritto di difender le cause avanti tutti i giudici e tribunali dello Stato.

§. 237. Allorché gli avvocati si presenteranno

( 509 )

alle udienze dei tribunali collegiali, porteranno l'abito o toga loro prescritta dalle vigenti disposizioni.

§. 238. Gli avvocati di Roma continueranno a portare l'abito di cui si servono attualmente.

§. 239. Il ceto degli avvocati esercenti nella giurisdizione di ogni tribunale di appello è rappresentato da un consiglio di disciplina.

§. 240. Questo consiglio è incaricato specialmente d'invigilare;

1.° affinché niuno degli individui addeitti all'esercizio dell'avvocatura si allontani dai principii di probità e di delicatezza inerenti a questa nobile professione;

2.° affinché nell'esercizio della medesima non vi siano abusi nè a danno degli avvocati, nè in pregiudizio dei loro clienti.

§. 241. Il diritto di vigilanza si esercita, sia mediante l'applicazione delle pene disciplinari contenute nel §. 101, num. 1.° e 2.°, sia col mezzo di opuscoli o di rapporti, nei casi che esigessero pena maggiore: gli opuscoli ed i rapporti saranno sempre motivati.

§. 242. Il consiglio è inoltre incaricato di rispondere alle consulte che gli verranno fatte dai magistrati dell'ordine amministrativo e dell'ordine giudiziario, e finalmente di rilasciare i certificati d'idoneità e di buona condotta a coloro che aspirano all'esercizio della avvocatura.

§. 243. Il consiglio sarà composto di un presi-

( 510 )

dente e di quattro membri quando il numero degli avvocati esercenti nelle giurisdizioni rispettive sia di venti individui, o maggiore: di un presidente e di due membri quando il numero sia minore.

§ 244. I membri del consiglio saranno nominati dal Governo sulla proposizione del tribunale: le loro funzioni dureranno per un triennio, e potranno essere rieletti nello stesso modo.

Il più anziano fra i consiglieri eserciterà l'ufficio di presidente; il più giovane eserciterà l'ufficio di segretario.

§ 245. Il collegio degli avvocati concistoriali in Roma è, di diritto, costituito consiglio di disciplina per gli avvocati della curia romana.

Le prerogative, le onorificenze, i privilegi, i diritti attribuiti a questo collegio ed ai membri di esso dalle Bolla apostoliche, anche in ordine al l'abito, di costume pubblico o privato, rimangono, e quando occorra, sono ristabiliti nel loro pieno ed intero vigore, non ostante qualunque contraria disposizione.

SEZIONE VI.

Dei procuratori.

§ 246. I procuratori rappresentano le parti innanzi i magistrati dell'ordine giudiziario: sono incaricati di tutti gli atti, comparse ed istanze che si prescrivono dalle leggi di procedura: potranno an-

( 511 )

che scrivere nelle cause in concorso cogli avvocati, e fare tuttocchè venga loro commesso dalle parti.

Nelle cause innanzi gli assessori ed altri giudicanti di Roma le parti saranno sempre rappresentate dai procuratori.

§ 247. Niuno potrà comparire come procuratore, e fare qualunque atto di procedura giudiziaria, se non è stato regolarmente ammesso ed approvato dai tribunali.

§ 248. Coloro che vorranno essere ammessi come procuratori presso i tribunali civili delle provincie, dovranno avere l'età di anni venticinque compiuti, ed esibire:

- 1.º i certificati prescritti dal num. 1.º al 3.º e dal num. 6.º del § 229;
- 2.º il diploma della licenza ottenuta da una università dello Stato;

3.º la prova di aver fatto, per due anni almeno, l'esercizio della procedura forense presso un procuratore approvato da un tribunale civile, o di appello.

§ 249. Per essere ammesso come procuratore presso i tribunali di appello, oltre l'età di anni venticinque compiuti, e le prove richieste dal num. 1.º al 4.º e dal num. 6.º del detto § 229, il postulante dovrà esibire il certificato del cancelliere di un tribunale civile comprovante la di lui ammissione fra i procuratori dello stesso tribunale.

§ 250. Chiunque vorrà essere iscritto fra i pro-

( 512 )

curatori del tribunale dell'A. C., oltre l'età ed oltre i documenti richiesti dal §. 243 num. 1.°, esibirà il certificato dell'esercizio forense, pel corso di due anni almeno, presso un procuratore del tribunale della sacra Rota.

Sarà inoltre sottoposto all'esame sopra i principali punti di diritto e di procedura: questo esame si farà innanzi monsignor Uditore della Camera, ed i tre prelati luogotenenti, con l'intervento di due procuratori di collegio.

§. 251. Si osserveranno per la ammissione dei procuratori le norme prescritte dal §. 236 al 234.

L'ammissione non sarà mai definitiva senza l'approvazione del Governo.

§. 252. I procuratori, presso i tribunali civili avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali ed avanti tutti i giudicanti soggetti alla loro giurisdizione.

§. 253. I procuratori presso i tribunali di appello avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali, e avanti tutti i tribunali civili e tutti i giudicanti che sono ad essi soggetti.

§. 254. Per l'ammissione dei procuratori presso il tribunale della sacra Rota si osserveranno le regole finora vigenti nello stesso tribunale.

§. 255. L'ammissione dei procuratori presso il tribunale supremo di Segnatura si farà dall'eminentissimo Prefetto, e con le regole che dal medesimo verranno prescritte.

( 513 )

§. 256. I procuratori di collegio ed i procuratori presso il tribunale della sacra Rota sono procuratori, di diritto, nel tribunale supremo di Segnatura.

§. 257. I procuratori dell'A. C. potranno esercitare presso lo stesso tribunale, e presso tutti i giudici e tribunali di Roma, eccetto quelli della sacra Rota, piena Camera e supremo tribunale della Segnatura.

§. 258. I procuratori ammessi ed approvati dal tribunale della sacra Rota potranno esercitare il loro ufficio presso tutti i tribunali di Roma e dello Stato.

§. 259. È vietato ai procuratori d'intervenire in quelle cause nelle quali debba dare il suo voto, come giudice, il loro figlio, padre, avo, suocero, o fratello germano.

§. 260. L'ecettuato il caso di legittimo impedimento, i procuratori presso i tribunali civili o di appello dovranno personalmente comparire nelle pubbliche udienze.

Quando costì di un legittimo impedimento, il presidente potrà fare abilità ad un altro procuratore approvato di rappresentare il suo collegio impedito.

§. 261. È permesso ai procuratori di Roma di farsi rappresentare nelle udienze degli asesori o altri giudicanti da un sostituto approvato: a riserva del caso di un legittimo impedimento, dovranno comparire in persona nelle udienze dei tribunali col-

kk

V.III.

( 514 )

legati, e nelle informazioni de' tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

§. 262. Non si ammettono i sostituti nel tribunale della sacra Rota: i procuratori rotali potranno farsi rappresentare da un loro collega.

§. 263. È permesso ancora ai procuratori presso i tribunali di appello di farsi rappresentare da un sostituto egualmente approvato, nella udienza del tribunale civile esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore.

§. 264. I sostituti si approveranno in Roma da monsignor Uditore della Camera, e nelle provincie dal presidente del tribunale civile innanzi di cui debbono comparire, sulla sola esibizione delle fedeli di battesimo, di cesime, de' buoni costumi, di sudditanza pontificia, e del certificato d'idoneità, che dovrà rilasciarsi dalla camera di disciplina, senza bisogno di esame.

§. 265. I procuratori saranno sempre responsabili per i sostituti, s'intantochè rimarranno addeffati ai loro studii.

§. 266. L'abito dei procuratori e dei loro sostituti nelle pubbliche udienze dei tribunali, sarà quello medesimo di cui si servono attualmente tanto in Roma, che nelle provincie.

I procuratori di Roma, nelle udienze della congregazione civile dell'A. C. e del tribunale collegiale di Campidoglio, useranno di una zimarra nera in forma di soprano, con ale pendenti dagli omeri.

( 515 )

§. 267. Il diritto di censura sui procuratori appartiene ai giudicanti ed ai tribunali innanzi di cui eserciteranno le loro funzioni.

§. 268. Se un procuratore manasse, sia con fatti, sia con parole, al rispetto dovuto ad un giudice, potrà questi farlo espellere dalla udienza, e quindi denunziarlo al tribunale da cui venne ammesso: il tribunale potrà sospenderlo dalle sue funzioni per un tempo più o meno breve, secondo le circostanze.

§. 269. Se la mancanza sarà avvenuta all'udienza di un tribunale, potrà questi sospenderlo immediatamente per un tempo determinato, e condannarlo inoltre ad una multa non maggiore di scudi dieci.

§. 270. Se i fatti del procuratore fossero tali da presentare il carattere di un delitto, si dovrà procedere contro di esso a forma della seconda parte del §. 140.

§. 271. Dai decreti di sospensione dei procuratori non vi sarà altro ricorso che al Governo.

§. 272. Ove i fatti dei procuratori meritassero una pena più grave della sospensione, ed opinasse un tribunale di far cancellare il loro nome dall'albo, sarà il presidente farne rapporto al Governo, da cui dipenderà l'ordinare il cancellamento.

§. 273. Al tribunale della sacra Rota è concessa la facoltà di sospendere i procuratori, e di ordinare il cancellamento dall'albo, in conformità delle vigenti disposizioni.

( 516 )

§. 274. L'eminentissimo Prefetto della Segnatura ha il diritto di sospendere i procuratori esercenti nel suo tribunale, di condannarli a multe più o meno gravi a norma de' casi, ordinare di propria autorità che i loro nomi siano cancellati dall'albo, e riabilitarli all'esercizio delle loro funzioni.

§. 275. La sospensione dei procuratori ordinata dai tribunali civili sarà esecutiva anche innanzi i giudicanti: quella ordinata dai tribunali di appello sarà esecutiva avanti tutti i giudici e tribunali di grado inferiore.

I rescritti o decreti del tribunale della stessa Rota, e dell'eminentissimo Prefetto della Segnatura per la sospensione, cancellamento e riabilitazione dei procuratori saranno esecutivi in tutto lo Stato.

§. 276. È ingiunta a tutti i giudici e tribunali di sopprimere, anche *ex officio*, le scritture che contengono ingiurie, dichiararle caluniose, aggraviandovi la condanna ad una multa proporzionata, ed ordinando la stampa e l'affissione delle sentenze.

§. 277. Ogni procuratore è responsabile delle difese che avrà esibite, abbenchè siano fatti, sottoscritte dalle parti o dai loro avvocati.

Le difese, sino stampate, sino manoscritte, dovranno sempre esser firmate dal procuratore sull'esemplare che serve di originale.

§. 278. I procuratori di ciascun tribunale civile e quelli di ciascun tribunale di appello avranno una camera di disciplina.

( 517 )

§. 279. Il disposto nei §§. 241, 243 e 244 è comune alle camere di disciplina dei procuratori.

§. 280. Le attribuzioni della camera sono,  
1.° di vegliare alla buona condotta dei procuratori e dei loro sostituti, e d'impedire gli abusi nell'esercizio delle loro funzioni;

2.° di prevenire e conciliare ogni disputa sulla restituzione dei documenti, e sulla tassa o pagamento di onorari e spese, e di manifestare il suo parere, quando non possa aver luogo la conciliazione;

3.° di rilasciare agli aspiranti i certificati di idoneità e di buona condotta.

Per assicurarsi della idoneità, la camera di disciplina potrà sottoporre il candidato ad un esame sopra i principali articoli di diritto e di procedura.

§. 281. Ogni rapporto, o parere della camera dovrà essere motivato, ed enunciare con precisione i fatti che ne formano il soggetto.

§. 282. Il ceto de' procuratori di collegio forma, di diritto, la camera di disciplina relativamente ai procuratori approvati dai tribunali di Roma.

Avrà luogo la disposizione contenuta nella seconda parte del §. 245 anche in ordine al collegio dei procuratori, ed ai membri che lo compongono.